

REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO
DEI CONCORSI DURANTE IL PERIODO DI PANDEMIA DA COVID 19 –
Approvato con DGC n. 181 del 2-11-2021

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

1. Il presente regolamento integra e modifica in parte il “Regolamento per la determinazione delle modalità di accesso all’impiego – dei Concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli “ approvato con D.G.C. n. 362 del 11.12.2002 per come modificato con D.G.C. n. 61 del 16.03.2010.
2. Le modalità di svolgimento dei concorsi previsti nel presente Regolamento potranno essere effettuate limitatamente al perdurante periodo pandemico da Covid 19 e relativo stato di emergenza per come sancito dalle Autorità Statali, al fine di accelerare le procedure concorsuali, evitare per quanto possibile assembramenti, prevenire il contagio tra candidati ed in attuazione dell’art. 10 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021 per come modificato con la Legge di conversione n. 76 del 28/05/2021.

ART. 2 – PROGRAMMA DELLE PROVE CONCORSUALI

1. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 44/2021 e fino al permanere dello stato di emergenza di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente Regolamento, si prevede l’espletamento di una sola prova scritta.
2. La presentazione delle domande per accedere al concorso avverrà tramite piattaforma digitale per l’inserimento, la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione con autenticazione dei candidati tramite SPID.
3. Tutte le eventuali comunicazioni verranno effettuate a mezzo PEC o tramite pubblicazione al sito internet del comune ed all’albo pretorio on line comunale.

ART. 3 – PROVA SCRITTA

1. La prova scritta si svolge tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e nello specifico la prova consisterà nella risposta a test a risposta multipla sulle materie indicate nel bando (cartacei o non) con correzione ottica informatizzata dei risultati.
2. La prova si svolgerà in un arco di tempo, determinato nel bando di gara e comunque non superiore ai 60 minuti, e consisterà nella risposta a 60 domande.
3. La prova scritta si intende superata, con relativo passaggio alla prova orale, se si otterrà un punteggio minimo di 21/30.
4. Per ogni risposta esatta verrà assegnato un punteggio pari a 0,50; nel caso in cui non venga data alcuna risposta il punteggio sarà pari a 0 (zero), mentre una risposta sbagliata determinerà un punteggio negativo di - 0,20.
5. Fermo restando l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, di cui al citato art. 10 del D.L. 44-2021, qualora il numero dei candidati risulti essere non superiore a 30 volte i posti messi a concorso, la prova scritta consisterà nella risposta a domande/quesiti a risposta aperta sulle materie oggetto del concorso, in luogo dei quiz a risposta multipla.

ART. 4 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Risulterà vincitore colui (o coloro in caso di più posti messi a bando) che otterrà il maggior punteggio. In caso di parità si terrà conto delle categorie riservatarie e preferenze di cui all’art. 36 del Regolamento dei Concorsi di cui al D.G.C. n. 362/2002; in caso di loro non rilevanza, prevarrà il candidato più giovane d’età; in caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio pubblico per individuare il preferito.

ART. 5 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e purché compatibile con esso, i procedimenti concorsuali rimangono disciplinati dal Regolamento dei Concorsi di cui al D.G.C. n. 362/2002 e dal disposto di cui all’art. 10 del DL n. 44 del 1 aprile 2021.